



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali

Liquidazione controllata r.g. N. 78 / 2023 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

Dott. ANDREA BALBA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

UGO PELUSO CF PLSGUO55D01E882T

Assistito dall'Advisor dr. Vallebuona, con OCC designato dr. STENDARDO.

Rilevato che la parte:

sig. UGO PELUSO, con C.F. PLSGUO55D01E882T

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi sono bastevoli le verifiche eseguite nelle udienze a distanza tenutesi;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al



procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Dato atto che, nella relazione dell'OCC, i tratti salienti della domanda sono definiti dal seguente prospetto di sintesi della relazione stessa:

Quadro riepilogativo esposto da OCC

		Dati economici	Riferimento ai capitoli della relazione
1	Identità ricorrente e professione		
	Cognome e nome / C.F.	PELUSO UGO	Capitolo 2
	Professione	Ex AGENTE DI COMMERCIO	
2	Consistenza totale e analitica indebitamento	Euro 103.354,10 + 2.720,00	
3	Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua		Capitolo 4.3
3.i	Base mensile	E 1.400 U 1.360	
3.ii	Base annua	E 17.703 U 16.320	
4	Cause dell'indebitamento	CAPITOLO 3	Capitolo 1.3
5	Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive	CAPITOLO 4	Capitolo 3
6	Patrimonio (beni e crediti presenti e futuri) liquidabile		
6.i	Beni immobili	NO	Capitolo 4.1.1
6.ii	Beni mobili registrati ed altri beni mobili	AUTO/MOTOCICLO esclusi	Capitolo 4.1.2 – 4.1.3
6.iii	Disponibilità liquide, crediti presenti e crediti futuri	PENSIONE INPS 882,54 PENS ENASARCO 542,86 C.C. INTESA 2.751,97 C.C. POSTPAY 7.514,41	Capitolo 4.1.4
6.iv	Altro	NO	Capitolo 4.1.5 – 4.1.6
7	Quota incompressibile indicata da ricorrente per bisogni e mantenimento famiglia	1.360,00	Capitolo 4.3
8	Graduazione debiti		Capitolo 4.2.5
9	Costi della procedura e relativa graduazione	2.920,00	Capitolo 4.2.1
10	Prevedibile percentuale tacitazione creditori	deb prededuzione e priv ex art 2751 cc 100% priv 0 chir 3,69%	Capitolo 6



Rilevato che tale impostazione data dall'OCC può condividersi per la mancata acquisizione dei veicoli, antieconomica data la vetustà e le ragioni sanitarie evidenziate; ma ciò deve andare a vantaggio delle disponibilità liquide per la procedura comportando un risparmio sui costi dei mezzi pubblici. Inoltre non può ammettersi un contributo di alloggio financo superiore al canone di locazione pagato dalla persona ospitante. Ritiene pertanto il Collegio di dover ridurre la "quota incompressibile" a 1000 euro per 12 mensilità e 750 per la tredicesima;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. UGO PELUSO, CF. PLSGUO55D01E882T

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA a liquidatore il dott. FABIO STENDARDO;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risultino esclusi dalla liquidazione i due vetusti veicoli indicati in ricorso nonché il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili e 750 sulla 13^a mensilità, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente



tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul **sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA per la durata di anni tre e comunque non oltre la chiusura della procedura** (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita ogni anno;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi



degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio

In data 12/07/2023

il Presidente est.

Dr. Roberto Braccialini

Il giudice
Roberto Braccialini

